

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 497**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore RIPAMONTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2006**

---

Norme per l'incentivazione dei risparmi energetici nelle pratiche agrosilvopastorali e per la riduzione delle emissioni di gas serra dalle superfici sottoposte alle medesime pratiche di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il metodo di produzione biologico rappresenta un modello di sviluppo sostenibile che affonda le sue radici nei principi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse, rispetto dell'ambiente e benessere umano e animale. Principi, questi, ai quali si ispira il regolamento (CEE) n.2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991.

Le aziende agricole biologiche, per loro natura ed organizzazione, rivestono un ruolo importantissimo: esse infatti, per unità di prodotto, consumano tra un terzo e la metà di energia fossile rispetto alle aziende agricole convenzionali; hanno un effetto diretto sulla riduzione delle emissioni dei gas serra ed incrementano la capacità di assorbimento dei sistemi agrari di CO<sub>2</sub>.

Se consideriamo che il livello medio di sostanza organica attualmente registrato nei terreni coltivati con il metodo biologico si attesta sull'1,5 per cento e che ogni ettaro coltivato «bio» assorbe circa 1,5 tonnellate di CO<sub>2</sub> l'anno, possiamo affermare che i terreni biologici, già oggi, sono in grado di assorbire un milione e 650 mila tonnellate di CO<sub>2</sub>, pari allo 0,3 per cento delle emissioni totali di CO<sub>2</sub> in Italia.

In termini economici questo significa che l'agricoltura biologica può contribuire ad un risparmio di circa 66 milioni di euro, considerando che l'Italia difficilmente riuscirà a raggiungere gli obiettivi del Protocollo di Kyoto e che, con molta probabilità, dovrà per questo pagare una multa di 40 euro per ogni tonnellata di CO<sub>2</sub> oltre il limite prescritto.

A fronte di tale evidenza, il disegno di legge in titolo riconosce degli incentivi al settore biologico in quanto comparto deter-

minante per la riduzione delle emissioni di gas serra e per il conseguimento degli obiettivi fissati per l'Italia dal Protocollo di Kyoto. Una ragione in più per riconoscere al biologico il ruolo di punta avanzata dell'agricoltura di qualità nel nostro Paese.

Il presente disegno di legge si pone, altresì, l'obiettivo di rendere evidente che il metodo di produzione biologico determina una riduzione delle emissioni di gas serra grazie a molteplici fattori, come:

1) il contenimento dei consumi dei carburanti fossili per il ridotto uso di macchine agricole e per il diffuso ricorso alle pratiche di «inerbimento» che aumentano la superficie coperta con vegetali;

2) l'eliminazione di pesticidi e di fertilizzanti chimici di sintesi;

3) la riduzione delle emissioni di protossido d'azoto e di anidride carbonica dal suolo originati dal ridotto apporto di azoto minerale al terreno e dall'utilizzo di fertilizzanti organici.

L'obiettivo intrinseco del metodo di produzione biologico di aumentare il tenore di sostanza organica nel terreno (anche per effetto di un suo maggior grado di copertura vegetale durante l'anno) e quindi di accrescerne la capacità di ritenzione del carbonio, conferisce alle aziende biologiche la prerogativa precipua di vero e proprio serbatoio di CO<sub>2</sub>. Proprio la protezione e l'incentivazione dei serbatoi di carbonio nel suolo costituiscono una soluzione sostenibile prevista dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC*) per contenere i cambiamenti cli-

matici e per raggiungere gli obiettivi del Protocollo di Kyoto.

In considerazione di quanto esposto ed in funzione del ritardo registrato dall'Italia in molti settori produttivi nel centrare gli obiettivi previsti dal Piano d'azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione

dei gas serra, il contributo che l'agricoltura biologica può dare per l'incentivazione dei risparmi energetici nelle pratiche agrosilvopastorali e per la riduzione delle emissioni dei gas serra dalle superfici sottoposte a quelle pratiche, appaiono fondamentali ed improcrastinabili.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge ha il fine di conseguire una riduzione dei consumi energetici nelle pratiche agrosilvopastorali, nonché una riduzione delle emissioni di gas serra dalle superfici sottoposte a tali pratiche.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, sono riconosciuti, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 4, incentivi per l'applicazione di nuove pratiche di gestione agronomica, quali l'agricoltura biologica e biodinamica, nonché per l'adozione di nuove pratiche di gestione sostenibile delle risorse pastorali e forestali, in quanto idonee a ridurre significativamente l'impiego di energia ed il livello di emissioni di gas serra rispetto alle pratiche convenzionali in uso.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, per «nuove pratiche» agro-pastorali si intendono le pratiche di gestione a ridotto impiego di energia ed a ridotta emissione di gas serra previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991.

2. Per «gas serra» si intendono i composti chimici elencati nell'allegato A del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120.

## Art. 3.

*(Tabelle di valutazione dei costi energetici)*

1. Il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003, di revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, redige, entro tre mesi dalla sua attuazione, le tabelle di valutazione dei costi energetici e delle emissioni di gas serra, espressi in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalenti emesse, relative alle pratiche agrosilvopastorali applicate sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1990 alla data di pubblicazione delle tabelle.

2. Il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali provvede, dal 1° gennaio 2007, ad aggiornare annualmente le tabelle di cui al comma 1. A decorrere dall'attivazione di un sistema nazionale di registrazione dei flussi di gas serra relativi al territorio italiano, la rilevazione e l'aggiornamento dei dati sono resi omogenei e armonizzati a tal fine.

## Art. 4.

*(Incentivi)*

1. Entro il 31 marzo 2007, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, sulla base delle tabelle di cui all'articolo 3, gli incentivi economici all'applicazione delle nuove pratiche di gestione agrosilvopastorale a ridotto consumo energetico ed a ridotte emissioni di gas serra conformi

al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991.

2. Sono considerate ammissibili agli incentivi previsti dalla presente legge soltanto le nuove pratiche di gestione adottate dopo la data del 31 dicembre 1990.

3. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, per ciascuna tipologia di incentivo, le modalità di certificazione dei crediti associati alle ridotte emissioni di gas serra a cura del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali.

#### Art. 5.

##### *(Enti privati di certificazione)*

1. Agli enti privati di certificazione è demandato il compito di accertare l'avvenuta applicazione di nuove pratiche agrosilvopastorali e di verificare e quantificare i ridotti consumi energetici e le ridotte emissioni di gas serra.

2. Gli enti di certificazione, già conformi a quanto previsto dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91, dovranno essere accreditati presso il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali e presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

#### Art. 6.

*(Piano regionale o provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano per la riduzione dei consumi energetici nelle pratiche agrosilvopastorali e per la riduzione delle emissioni di gas serra dalle superfici interessate dalle medesime pratiche)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro il 31 maggio 2007 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, a presentare al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali i rispettivi Piani regionali o provinciali per la riduzione dei consumi

energetici nelle pratiche agrosilvopastorali e per la riduzione delle emissioni di gas serra dalle superfici interessate dalle medesime pratiche, di seguito denominati «Piani», ai fini dell'approvazione degli stessi.

2. I Piani di cui al comma 1 devono:

a) individuare le linee strategiche d'azione regionale per la riduzione dei consumi energetici nelle pratiche agrosilvopastorali e per la riduzione delle emissioni di gas serra dalle superfici sottoposte alle medesime pratiche, con particolare riferimento alle superfici che rispettano il citato regolamento (CEE) n. 2092/91;

b) indicare le attività agricole-pastorali e le attività forestali le quali, nell'ambito del regolamento succitato, vanno incentivate per l'attuazione delle linee strategiche in parola;

c) effettuare una stima economica dei singoli settori, delle superfici, nonché delle attività interessate dal Piano;

d) effettuare una stima economica dei benefici attesi in termini di risparmio energetico e ridotta emissione netta di gas serra, espressi entrambi in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente;

e) indicare gli enti di certificazione accreditati dal Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali autorizzati alla verifica del rispetto delle pratiche agrosilvopastorali previste dal Piano da parte delle aziende.

## Art. 7.

### *(Risorse finanziarie)*

1. Il CIPE individua, in sede di revisione della citata delibera n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, le risorse finanziarie destinate a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio.

## Art. 8.

*(Ripartizione dei fondi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. I fondi di cui all'articolo 7 sono assegnati alle disponibilità del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali che provvede alla loro ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa presentazione da parte di queste ultime del Piano di cui all'articolo 6, delle tabelle di cui all'articolo 3, nonché degli schemi d'incentivo di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. Tali fondi sono comunque addizionali ad ogni ed eventuale premio concesso a favore dell'azienda.

3. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di accesso, di concessione, nonché di versamento del contributo.